CASSAZIONE.net

Ricorrente obbligato al versamento ulteriore del contributo unificato

ORIGINALE

03024-2018

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Interpretazione dell'art. 2 del d.lgs n.109 del 1998, come modificato dalla d.lgs. n.130 del 2000

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -

Dott. RAFFAELE FRASCA - Rel. Consigliere -

Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere -

R.G.N. 27616/2015

Cron. 3024

Rep. C.C.

Ud. 28/09/2017

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 27616-2015 proposto da:

COMUNE X , in persona del Sindaco pro tempore, Sig. MS , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 113, presso lo studio dell'avvocato ROSA ALBA GRASSO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI GABELLONE giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

2017

1828

IA , considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALVARO ANTONIO STORELLA giusta procura in calce al

CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE.net

controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

ASSOCIAZIONE COMUNI X ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 572/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 25/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso proposto dal Comune di Tuglie;

CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE.net

Rilevato che:

1. Il Comune di X ha proposto ricorso per cassazione contro Al e l'Associazione X dell'àmbito territoriale di Gallipoli avverso la sentenza del 25 agosto 2015, con la quale la Corte d'Appello di Lecce - in riforma della sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda proposta nel dicembre del 2011 da Al quale amministratore di sostegno del figlio G - l'ha dichiarato obbligato anche per il futuro a contribuire alle spese per il pagamento di una quota della retta di ricovero di Gl presso la Casa per la Vita "L " di X , nonché al pagamento della somma di € 9.255,9 in favore di Al per l'importo corrispondente a quella quota dal medesimo corrisposta per il periodo dal maggio 2010 all'ottobre del 2011.

2. Al ricorso, che prospetta quattro motivi, ha resistito con controricorso Al .

3. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-*bis*.1, cod. proc. civ. e sono state depositate conclusioni scritte dal Pubblico Ministero.

Considerato che:

1. Con il primo motivo si deduce "violazione di legge. Falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 345, I comma, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 4, c.p.c.".

Nel motivo si sostiene che erroneamente la corte territoriale si sarebbe rifiutata di considerare domanda nuova e come tale vietata in appello dall'art. 345, primo comma, cod. proc. civ., la prospettazione come motivo di censura della sentenza di primo grado dell'omesso esame da parte del giudice di prime cure di documenti che, pur essendo stati depositati nel relativo giudizio, non erano stati considerati da quel giudice.

L'assunto è sostenuto assumendo che la proposizione di una nuova domanda discenderebbe dall'avere l'I chiesto non <<soltanto che fosse accertato l'avvenuto deposito in primo grado di documenti la

CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE.net

cui esistenza era stata ignorata, ma anche di dare atto, nel punto A) dell'appello, <<che l'attore ha comunicato al Comune di X la richiesta di integrazione della retta corredata dai relativi documenti fiscali e sanitari e, in particolare, i dati pensionistici e l'inesistenza di beni immobili>>. In tal modo l'I avrebbe introdotto una nuova questione, quella relativa all'assolvimento dell'onere di comunicazione su di lui gravante.

1.1. Il motivo è manifestamente privo di fondamento.

La prospettazione della configurabilità della proposizione di una domanda nuova nella richiesta di dare atto della comunicazione dei dati richiesti sulla base di documentazione che era prodotta in primo grado è incomprensibile: una volta considerato che la domanda in giudizio è diretta a fa valere un diritto e che nella specie il diritto fatto valere era quello alla rivendicazione dell'accertamento della esistenza sul Comune dell'obbligazione *pro quota* di versare la retta, non è dato, infatti, comprendere come possa considerarsi una domanda nuova la deduzione dell'avere il giudice di primo grado ignorato che in primo grado era stata prodotta documentazione idonea a dimostrare che era stata rivolta al Comune la richiesta di farsi carico di detta quota, indicando i dati che, ad avviso del richiedente, giustificavano quell'effetto.

E' sufficiente osservare, come del resto rileva la sentenza impugnata, che una simile deduzione era diretta ad evidenziare la violazione da parte del primo giudice dell'art. 115 cod. proc. civ., per non aver considerato prove documentali inerenti i fatti costitutivi della domanda e fra essi la richiesta con l'indicazione di dati necessari per apprezzarne il fondamento.

Peraltro, se nella formulazione della domanda in primo grado detti fatti non erano stati allegati a suo fondamento e ne erano stati indicati invece altri, l'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. imponeva al ricorrente di individuare i fatti sui quali era stata fondata la domanda in primo grado, riproducendone direttamente o indirettamente il contenuto, nel secondo caso indicando la parte dell'atto in cui l'indiretta riproduzione trovava

CASSAZIONE.NET

corrispondenza, nonché di indicare se e dove l'atto contenente detta domanda fosse esaminabile in questo giudizio di legittimità.

Viceversa, nulla dice al riguardo il ricorso e ciò anche nell'esposizione del fatto.

La sentenza impugnata, inoltre, ha affermato che la documentazione non considerata dal giudice di primo grado era stata prodotta ai sensi dell'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., in replica alla contestazione del Comune di avere ricevuto le informative sui detti dati.

2. Con il secondo motivo si deduce "falsa ed erronea applicazione dell'art. 4, comma 6, Reg. reg. n. 4/2007, approvato con L.R. n. 19/2006 in relazione all'art. 360, comma 3[sic], c.p.c.".

Il motivo censura l'affermazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che <<difettando i presupposti per la configurabilità degli interventi dell'àmbito territoriale ~~è~~ deve applicarsi la normativa generale dell'art. 6 comma 4 legge 328/00 con il riconoscimento della legittimazione passiva del Comune il quale rimane esclusivo titolare dell'intervento sociale>>.

Si sostiene che tale assunto sarebbe errato, perché non avrebbe considerato che la Regione Puglia, con l'approvazione del Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007, avrebbe previsto all'art. 6, comma 4, <<la competenza dell'àmbito territoriale a "concorrere alla spesa della retta per il ricovero in strutture residenziali, ovvero per la frequenza di strutture a ciclo diurno, al netto della quota determinata dall'indennità di accompagnamento di cui il soggetto interessato è titolare, che concorrerà in via prioritaria al pagamento della stessa retta".>>.

L'applicazione di tale norma avrebbe comportato l'attribuzione della legittimazione passiva all'Associazione X

2.1. Il motivo è inammissibile per l'assorbente ragione che non si correla all'effettiva motivazione con cui la corte territoriale ha escluso la legittimazione della detta associazione. Essa è stata enunciata

CASSAZIONE.NET

assumendo che, richiamando la normativa regionale *de qua*, i piani regionali di zona, non risultava che quello dell'àmbito di Gallipoli avesse <<posto in essere o in programmazione alcun intervento per la patologia della quale è affetto IG >>.

La mancata critica di tale motivazione rende il motivo inammissibile alla stregua del principio di diritto secondo cui <<il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ.>> (da ultimo, sulla falsariga di Cass. n. 359 del 2005, già seguita da numerose conformi, Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016).

3. Con il terzo motivo si denuncia "falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 6 L. n. 328/2000 in relazione all'art. 360, comma e 4 [sic], c.p.c.. Difetto di motivazione".

Vi sono svolte due censure.

3.1. La prima censura si appunta sulla motivazione della sentenza impugnata, là dove, dopo il rilievo che risultava dagli atti che in data 17 gennaio 2011, il Comune aveva dato risconto della comunicazione fatta da AI il 9 dicembre 2000, ha osservato che: <<dalla

CASSAZIONE.NET

certificazione allegata al fascicolo di primo grado, risulta che IG era celibe e viveva da solo (prima del ricovero) mentre IA è vedovo. Pertanto non vi sono elementi per ritenere esistenti altri familiari tenuti agli alimenti.>>.

La censura è argomentata adducendo che dal tenore dell'art. 6, comma 4, della l. n. 328 del 2000 emergerebbe che il Comune non sia automaticamente obbligato alle spese di mantenimento, ma lo sia se previamente informato, in via eventuale e in via di integrazione delle risorse di cui dispone l'assistito e, qualora esse non siano sufficienti, ove nemmeno i familiari, ai sensi dell'art. 433 e ss. cod. civ., siano nelle condizioni economiche per provvedere al pagamento della retta di ricovero. La tesi dell'operare dell'intervento comunale solo in mancanza della possibilità di operare della disciplina di quelle norme è appoggiata sull'art. 25 della citata legge ed in particolare sul rinvio di essa alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 109 del 1998, come modificato dal decreto 3 maggio 2000 n. 130 e, quindi, dal d.P.R. n. 159 del 2013, e sul fatto che esse preciserebbero che non è modificata la disciplina relativa ai soggetti tenuti alle prestazioni alimentari ai sensi delle dette norme codicistiche, nonché sull'art. 20, commi 8 e 10, del Regolamento regionale n. 8 del 20 dicembre 2002 e sull'art. 6 del regolamento regionale pugliese n. 4 del 18 gennaio 2007, che si dice genericamente dedotto da controparte <<a supporto della propria tesi>>.

A tale ricostruzione astratta è data, quindi, concretezza assumendo che da un non meglio individuato allegato 6 emergeva che nella specie GI avesse anche due sorelle, L e MAI , che erano soggetti tenuti all'obbligazione di cui all'art. 433 cod. civ. e che riguardo ad esse non era stata fornita la prova della loro impossibilità di adempiere quell'obbligazione.

3.1.1. La censura è in primo luogo inammissibile.

Lo è, perché le argomentazioni che svolge sono finalizzate a sostenere che la corte territoriale non avrebbe considerato, nel fare riferimento all'assenza di <<elementi per ritenere esistenti altri familiari

CASSAZIONE.NET

tenuti agli alimenti>>, la presenza di due familiari dell'assistito, cioè delle sue sorelle. Senonché, nell'illustrazione si omette di precisare se e dove la questione della presenza delle sorelle e, naturalmente, della rilevanza della loro esistenza in funzione dell'obbligo alimentare, fosse stata introdotta nel giudizio di merito. Ci si limita ad indicare che la relazione di parentela risulterebbe da un allegato 6, che risulta essere un "certificato storico di famiglia", come si indica nell'indice in calce al ricorso, ma ci si astiene dal precisare se e dove tale documento e, prima ancora, le allegazioni su di esso fondate, fosse stato prodotto nelle fasi di merito. Ne segue non solo che è violato l'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., che esigeva (Cass., sez. Un., n. 28547 del 2008 e 7161 del 2010), che si fornisse quella indicazione, ma, inoltre, che la questione stessa prospettata come fondante la censura, non essendosi indicato che era stata introdotta in quelle fasi, risulta essere questione nuova, perché basata su elementi di fatto e, come tale, inammissibile in questo giudizio di legittimità, non trattandosi di mera *quaestio iuris*.

Viene in rilievo il principio di diritto secondo cui: <<Qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.>> (Cass. n. 8206 del 2016, *ex multis*).

3.1.2. In secondo luogo, se anche la si dovesse scrutinare nel merito, la censura sarebbe priva di fondamento, atteso che **la disposizione del d.lgs. n. 109 del 1998, come modificata dal d.lgs. n. 130 del 2000, che – pur non evocata – è rappresentata dal suo art. 2, allorquando fissa i "Criteri per la determinazione**

CASSAZIONE.NET

dell'indicatore della situazione economica equivalente" e dispone nel suo comma 6 che "Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.">>, non consente certo di ritenere che la provvidenza di cui trattasi non operi se ci siano soggetti tenuti alla prestazione alimentare, atteso che è nei commi precedenti che la legge si occupa della posizione dei familiari.

Il comma 6 vuole solo tenere ferma la disciplina generale dell'art. 433 sull'individuazione delle persone tenute all'obbligazione alimentare e, quanto al riferimento al secondo comma dell'art. 438, nel senso dell'esclusione del potere di ripartire le risorse in proporzione al livello di bisogno.

Non è poi comprensibile il riferimento all'art. 20, commi 8 e 10 del regolamento regionale n. 8 del 2002, atteso che si tratta di disciplina concernente la quota parte a carico dell'assistito, mentre qui si discute della quota a carico del Comune. La stessa considerazione è a farsi per il regolamento regionale n. 4 del 2007, che nuovamente evoca la responsabilità dei soggetti di cui all'art. 433 per la quota parte a carico dell'assistito (art. 6, comma 1, lett. c) e commi 7 e 8).

3.2. La seconda censura si duole che la sentenza impugnata non abbia dato rilievo al fatto che non vi era stata previa comunicazione al Comune del ricovero presso la struttura, siccome sarebbe stato imposto dall'art. 6, comma 4, della l. n. 328 [erroneamente indicata come 238] del 2000 e dall'art. 20, comma 3, del regolamento regionale n. 4 del 2007.

La censura è priva di fondamento. In disparte la poco comprensibile evocazione della seconda norma (che dispone così: <<I Comuni, nel cui

CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE.net

territorio si è manifestata la necessità di realizzare gli interventi di cui all'art. 3, commi 4 e 8, della legge regionale comunicano all'Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia, entro e non oltre 30 giorni dall'avvio del procedimento amministrativo relativo all'intervento indifferibile, la attivazione dell'intervento e la relativa previsione di spesa, richiedendo l'anticipazione ovvero la compartecipazione alla stessa spesa>>), atteso che essa fa riferimento all'avvio del procedimento, v'è da rilevare che, avendo ad oggetto la controversia non già la partecipazione comunale alla retta dall'inizio del ricovero di GI presso la struttura "L ', dal mese di maggio 2010, rilevante, in ipotesi, sarebbe stata la mancanza di una richiesta a partire da quella data, mentre nel motivo si lamenta che era mancata la comunicazione del ricovero dal 22 giugno 2009.

Né, in relazione all'affermazione della sentenza impugnata che il Comune aveva dato riscontro ad una comunicazione del 9 dicembre 2010, si sostiene che essa era l'unica con cui era stato comunicato il ricovero e che non ve ne fosse stata un'altra.

4. Con un quarto motivo si denuncia "falsa ed erronea applicazione dell'art. 70 del Regolamento Regionale n. 4/2007 in relazione all'art. 360, commi 3 e 4 [sic], c.p.c." e, con riferimento all'affermazione della sentenza impugnata che <<non è in contestazione che il figlio dell'appellante sia affetto da malattia psichiatrica e si trovi ricoverato presso la struttura Casa X L per la necessaria terapia e assistenza sociale>>, vi si sostiene che sarebbe stata violata la suddetta norma, là dove essa prevede che <<La casa X è una casa famiglia per persone con problematiche psicosociali, intesa come struttura residenziale a carattere prevalentemente sociale e a bassa intensità assistenziale sanitaria, per accoglienza temporanea o permanente, consistente in un nucleo, anche autogestito, di convivenza a carattere familiare per persone con problematiche psicosociali definitivamente uscite dal circuito sanitario/psichiatrico, prive di validi riferimenti familiari, e/o che necessitano di sostegno nel mantenimento

CASSAZIONE.NET

del livello di autonomia e nel percorso di inserimento o reinserimento sociale e/lavorativo>>. L'assunto è che la patologia da cui sarebbe affetto GI non rientrerebbe fra quelle per cui è prevista la recettività della "casa per la vita", poiché si tratterebbe di una "gravissima patologia psichiatrica di certo non stabilizzata in relazione alla quale è ipotizzabile solo il ricovero presso strutture ad alta densità di assistenza".

4.1. Il motivo è inammissibile, perché prospetta anche qui una questione implicante accertamenti di fatto senza indicare se e dove era stata prospettata nel giudizio di merito.

5. Il ricorso è conclusivamente rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza nei confronti della parte resistente e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014.

Non è luogo a provvedere quanto al rapporto processuale fra ricorrente e intimata.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro duemiladuecento, oltre duecento per esborsi, le spese generali al 15% e gli accessori come per legge. Nulla per le spese quanto al rapporto fra ricorrente ed intimato. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 28 settembre 2017.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi - 8 FEB. 2018
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Il Presidente

Est. Cons. Raffaele Frasca

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

CASSAZIONE.NET